



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PUGLIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI**

N. 2398 del Registro delle Deliberazioni
Ufficio per la Gestione degli Affari Generali

num. Prop.pdl 02860-10

OGGETTO: Approvazione Codice disciplinare e Regolamento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari del personale appartenente alla "Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa" dipendente dall'ASL BR, ai sensi del D. L.vo 30.3.2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni.

Il giorno 15/07/2010

presso la sede dell'Azienda Sanitaria Locale BR sita in Brindisi alla Via Napoli n.8;

Sull'argomento in oggetto, il Dirigente della Struttura Complessa Ufficio Affari Generali, Dr.ssa Maria Grazia Coluccia, a seguito dell'istruttoria effettuata dal funzionario istruttore Dr.ssa Anna Camassa che, con la sottoscrizione della presente proposta viene confermata, relaziona quanto appresso:

PREMESSO che il D. L.vo 27.10.2009, n. 150, ad oggetto "Attuazione della L. n. 15 del 4.3.2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza delle pubbliche amministrazioni", di modifica ed integrazione del D. L.vo 30.3.2001, n. 165, ad oggetto "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", ha rafforzato i poteri datoriali dei Dirigenti pubblici, ampliando nel contempo le tipologie di responsabilità dirigenziali mediante applicazione delle disposizioni in materia di procedimenti disciplinari anche al personale con incarico dirigenziale;

RILEVATO che il Capo II - "Responsabilità disciplinare" - del CCNL del Personale della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa, sottoscritto in data 6.5.2010, ha stabilito specifiche fattispecie di responsabilità disciplinare per i dirigenti, nonché il relativo sistema sanzionatorio con la garanzia di adeguate tutele nel rispetto delle disposizioni previste dal citato D. L.vo n. 150/2009;

RITENUTO necessario regolamentare i procedimenti disciplinari inerenti il personale della "Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa", in servizio presso questa Azienda, nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa richiamata ai precedenti capoversi;

PRESO ATTO della proposta di "Codice disciplinare e Regolamento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari del personale appartenente alla Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa" dipendente dall'ASL BR, aggiornato al D. L.vo n. 150/2009 ed al CCNL della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa del

6.5.2010, formulata dall'Ufficio per la Gestione degli AA.GG., allegato al presente Atto, per formarne parte integrante e sostanziale, che si ritiene meritevole di approvazione;

ACCERTATO che la suddetta proposta di Regolamento è stata inoltrata, per opportuna informazione, ai Rappresentanti aziendali e territoriali delle Organizzazioni Sindacali (Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa) con nota, Prot. Gen. n. 37725 del 9.6.2010;

CONSIDERATO di poter confermare la composizione dell'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari, costituito con Deliberazione del D.G. n. 2508 dell'1.9.2009, in quanto conforme alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, con competenza su tutto il personale dipendente dall'ASL BR, dirigente e non dirigente;

PRECISATO che il Codice disciplinare in argomento sarà trasmesso, dopo l'adozione, a tutte le Strutture aziendali, centrali e periferiche, per l'applicazione e la diffusione nei termini di legge, nonché pubblicato sul sito internet aziendale www.asl.brindisi.it;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 1406 del 20.5.2009 "approvazione delle "Linee guida" per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle Determinazioni dei Dirigenti delegati";

VISTA la seguente normativa:

- D. L.vo 30.3.2001, n. 165, in particolare artt. 55 e seguenti;
- D. L.vo 27.10.2009, n. 150;
- CCNL Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa del SSN, sottoscritto in data 6.5.2010;
- Contratto Integrativo al CCNL della Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa, sottoscritto in data 17.10.2008.

Tanto premesso, si propone l'adozione dell'Atto deliberativo "Approvazione Codice disciplinare e Regolamento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari del personale appartenente alla "Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa" dipendente dall'ASL BR, ai sensi del D. L.vo 30.3.2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni" di cui ognuno, nell'ambito della propria competenza, attesta la legittimità e conformità alla vigente normativa europea, nazionale e regionale.

Il Funzionario Istruttore (Dr.ssa Anna Camassa)

_____f.to_____

Il Dirigente Ufficio Affari Generali (Dr.ssa Maria Grazia Coluccia)

_____f.to_____

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Rodolfo Rollo, nominato Direttore Generale con deliberazione della Giunta Regionale della Regione Puglia n. 723 del 9 Maggio 2008, assistito dal Direttore Amministrativo Dr. Alfredo Rampino e dal Direttore Sanitario Dr. Emanuele Vinci

ESAMINATA e fatta propria la relazione istruttoria e la proposta del Direttore dell'Ufficio Affari Generali, Dr.ssa Maria Grazia Coluccia;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

Per i motivi specificati in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

1. di approvare e, per l'effetto, adottare il "Codice disciplinare e Regolamento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari" applicabile alla Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa dell'ASL BR, ai sensi del D. L.vo 30.3.2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, composto da n. 18 articoli, sulla base dello schema predisposto dall'Ufficio per la Gestione degli AA.GG., allegato al presente Atto per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto della nota, Prot. Gen. n. 37725 del 9.6.2010, con la quale è stata inoltrata, ai Rappresentanti aziendali e territoriali delle Organizzazioni Sindacali, la proposta di Codice e Regolamento;
3. di confermare la competenza dell'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari, costituito con Deliberazione n. 2508 dell'1.9.2009 per tutto il personale dipendente dall'ASL BR, dirigente e non dirigente;
4. di stabilire che il Regolamento approvato entrerà in vigore il primo giorno successivo a quello della data di pubblicazione sul sito aziendale;
5. di trasmettere il Regolamento approvato a tutte le Strutture aziendali e procedere alla pubblicazione sul sito internet aziendale www.asl.brindisi.it.

Il Direttore Amministrativo	<i>(Dr. Alfredo Rampino)</i>	_____f.to_____
Il Direttore Sanitario	<i>(Dr. Emanuele Vinci)</i>	_____f.to_____
Il Direttore Generale	<i>(Dr. Rodolfo Rollo)</i>	_____f.to_____

Registrazione dell'annotazione di costo
Esercizio economico anno _____

Codice conto	Importo presente deliberazione	Totale annotazioni di conto

IL DIRIGENTE AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE _____

PER COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO	CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Brindisi _____ Il Responsabile _____	AFFISSA E PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO DI QUESTA AZIENDA SL Dal 15/07/2010 _____ al _____ senza opposizioni
INVIO AL COLLEGIO SINDACALE	Data _____
Protocollo n. _____ del _____	Il Responsabile _____

Atto soggetto a: Controllo Regionale	Conferenza dei Sindaci	
Da Trasmettere a cura dell'Ufficio proponente: Uffici di staff <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ufficio Affari Generali <input type="checkbox"/> Struttura Burocratica-Legale <input type="checkbox"/> Unità Controllo di Gestione <input type="checkbox"/> Ufficio Sviluppo Organizzativo <input type="checkbox"/> URP e Marketing Aziendale <input type="checkbox"/> Servizio prevenzione e Prot.Aziendale <input type="checkbox"/> Unità per i Servizi Socio-Sanitari <input type="checkbox"/> U.O.Statistica ed Epidemiologia <input type="checkbox"/> Ufficio Addetto Stampa <input type="checkbox"/> Nucleo di valutazione Aree <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Area Gestione Personale <input type="checkbox"/> Area Gestione Patrimonio <input type="checkbox"/> Area Gestione Risorse Econ.Finan. <input type="checkbox"/> Area Gestione Tecnica <input type="checkbox"/> Area Gestione Servizio Farmaceutico <input type="checkbox"/> Sito Web Aziendale art.3 L.R. 40/07 <input type="checkbox"/> Portale Regione art. 16 L.R. 25/06 <input type="checkbox"/> Altri: _____	Presidi e Stabilimenti Ospedalieri <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Direzione Amministrativa P.O.Di Summa <input type="checkbox"/> Direzione Amministrativa P.O.Francavilla Font. <input type="checkbox"/> Direzione Amministrativa P.O. Ostuni <input type="checkbox"/> Direzione Sanitaria P.O. Di Summa-Perrino <input type="checkbox"/> Direzione Sanitaria P.O.Francavilla Fontana <input type="checkbox"/> Direzione Sanitaria P.O.Ostuni <input type="checkbox"/> Direzione Sanitaria S.O.Mesagne <input type="checkbox"/> Direzione Sanitaria S.O.S.Pietro Vernotico <input type="checkbox"/> Direzione Sanitaria S.O.Ceglie Messapica <input type="checkbox"/> Direzione Sanitaria S.O.Fasano/Cisternino Distretti Socio Sanitari <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Distretto Socio Sanitario di Brindisi <input type="checkbox"/> Distretto Socio Sanitario di Mesagne <input type="checkbox"/> Distretto Socio Sanitario di Fasano <input type="checkbox"/> Distretto Socio Sanitario di Francavilla Fontana Strutture Diverse: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Azienda Agricola Melli <input type="checkbox"/> Corsi di Laurea 	Dipartimenti Aziendali: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Prevenzione <input type="checkbox"/> Salute Mentale Strutture Sovradistrettuali: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Riabilitazione Dipendenze <input type="checkbox"/> Patologica <input type="checkbox"/> Servizio 118 Dipartimenti Ospedalieri: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Diagnostica Patologica <input type="checkbox"/> Diagnostica per Immagini <input type="checkbox"/> Chirurgia Generale e Spec. <input type="checkbox"/> Medicina Generale e Spec. <input type="checkbox"/> Neuroscienze <input type="checkbox"/> Anestesiologico <input type="checkbox"/> Nefro-Urologico <input type="checkbox"/> Emergenza-Urgenza <input type="checkbox"/> Materno-Infantile <input type="checkbox"/> Onco-Ematologico Igenico- <input type="checkbox"/> Organizzativo <input type="checkbox"/> Farmacologico <input type="checkbox"/> Cardiologico



**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PUGLIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI**

**DIRIGENZA SANITARIA PROFESSIONALE
TECNICA ED AMMINISTRATIVA**

RESPONSABILITA' DISCIPLINARE

**CODICE DISCIPLINARE E REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLE SANZIONI DISCIPLINARI**

Approvato con Deliberazione n. 2398 del 15 luglio 2010

Art. 1 – Fonti normative

Il presente Regolamento, rappresenta la fonte di cognizione della normativa disciplinare dei dipendenti dell'Azienda Sanitaria Locale di Brindisi (di seguito denominata Azienda), a tempo determinato ed a tempo indeterminato, appartenenti alla "*Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa del S.S.N.*", in applicazione del D. L.vo n. 27.10.2009, n. 150, che ha modificato e integrato il D. L.vo 30.3.2001, n. 165 e del capo II del C.C.N.L. sottoscritto in data 6.5.2010 del personale della dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa del SSN, integrativo del C.C.N.L. 17.10.2008;

Art. 2 – Principi generali

1. In considerazione degli specifici contenuti professionali, delle particolari responsabilità che caratterizzano la figura del dirigente, nel rispetto del principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli Organi di governo e le funzioni di gestione spettanti alla dirigenza, nonché della giurisprudenza costituzionale in materia ed al fine di assicurare una migliore funzionalità ed operatività dell'Azienda, sono stabilite specifiche fattispecie di responsabilità disciplinare per i dirigenti, nonché il relativo sistema sanzionatorio con la garanzia di adeguate tutele al dirigente medesimo, nel rispetto di quanto stabilito dal D. L.vo 150/2009.

2. Costituisce principio generale la distinzione tra le procedure ed i criteri di valutazione dei risultati e quelli relativi alla responsabilità disciplinare, anche per quanto riguarda gli esiti delle stesse. La responsabilità disciplinare attiene alla violazione degli obblighi di comportamento, secondo i principi e le modalità di cui ai CC.CC.NN.LL. 6.5.2010 e resta distinta dalla responsabilità dirigenziale, disciplinata dall'art. 15/ter del D. L.vo n. 502 del 1992, che invece riguarda il raggiungimento dei risultati in relazione agli obiettivi assegnati, nonché la capacità professionale, le prestazioni e le competenze organizzative dei dirigenti. Quest'ultima viene accertata secondo le procedure e mediante gli organismi previsti nell'ambito del sistema di valutazione di cui agli artt. 25 e segg. del CCNL del 3 novembre 2005.

3. Restano ferme le altre fattispecie di responsabilità di cui all'art. 55 del D. L.vo n. 165 del 2001, che hanno distinta e specifica valenza rispetto alla responsabilità disciplinare.

4. Per la responsabilità disciplinare, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni, individuate dal presente Regolamento, sono applicate secondo i principi e i criteri definiti dal CCNL 6.5.2010, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 55 e seguenti del D. L.vo 165/2001, come modificato dal D. L.vo 150/2009, con particolare riferimento alla regolamentazione del procedimento disciplinare. L'irrogazione della sanzione deve basarsi su elementi certi ed obiettivi, deve essere tempestivamente comunicata al dirigente e, al fine di garantire la certezza delle situazioni giuridiche, non può essere applicata una sanzione di specie diversa da quella prevista dalla legge o dal contratto collettivo.

Art. 3 – Obblighi del dirigente

1. Il dirigente conforma la sua condotta ai principi di diligenza e fedeltà di cui agli artt. 2104 e 2105 del Codice Civile e contribuisce alla gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilità.

2. Il comportamento del dirigente è improntato al perseguimento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali nella primaria considerazione delle esigenze dei cittadini utenti, operando costantemente nel pieno rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, allegato al CCNL del 3.11.2005, di cui si impegna a osservare tutte le disposizioni, nonché dei codici di comportamento adottati dalle Aziende ai sensi dell'art. 54, comma 5 del D. L.vo 165/2001 e di quanto stabilito nella Carta dei Servizi.

3. Il dirigente, tenuto conto della necessità di garantire la migliore qualità del servizio, deve, in particolare:

- assicurare il rispetto della legge, con riguardo anche alle norme regolatrici del rapporto di lavoro, nonché delle disposizioni contrattuali, nonché l'osservanza delle direttive generali e di quelle impartite dall'Azienda e perseguire direttamente l'interesse pubblico nell'espletamento dei propri compiti e nei comportamenti che sono posti in essere dando conto dei risultati conseguiti e degli obiettivi raggiunti;
- non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
- nello svolgimento della propria attività, mantenere una condotta uniformata a principi di correttezza e di collaborazione nelle relazioni interpersonali, all'interno dell'Azienda con gli altri dirigenti e con gli addetti alla struttura, astenendosi, in particolare nel rapporto con gli utenti, da comportamenti lesivi della dignità della persona o che, comunque, possono nuocere all'immagine dell'Azienda;
- nell'ambito della propria attività, mantenere un comportamento conforme al proprio ruolo, organizzando ed assicurando la presenza in servizio correlata alle esigenze della propria struttura ed all'espletamento dell'incarico affidato, nel rispetto della normativa contrattuale e legislativa vigente;
- astenersi dal partecipare, nell'espletamento delle proprie funzioni, all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri, del coniuge, dei parenti e degli affini fino al quarto grado e dei conviventi;
- sovrintendere, nell'esercizio del proprio potere direttivo, al corretto espletamento dell'attività del personale, anche di livello dirigenziale, assegnato alla struttura cui è preposto, nonché al rispetto delle norme del codice di comportamento e disciplinare, ivi compresa l'attivazione dell'azione disciplinare, secondo le disposizioni vigenti;
- informare l'Azienda di essere stato rinviato a giudizio o che nei suoi confronti è esercitata l'azione penale, quando per la particolare natura dei reati contestati al dirigente si possono configurare situazioni di incompatibilità ambientale o di grave pregiudizio per l'Azienda;
- astenersi dal chiedere o accettare omaggi o trattamenti di favore, se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e salvo quelli d'uso, purché di modico valore;
- garantire, per quanto nei suoi poteri e nei suoi obblighi, il massimo rispetto dei compiti di vigilanza, operatività e continuità dell'assistenza al paziente nell'arco delle 24 ore, nell'ambito delle funzioni assegnate al dirigente, nel rispetto della normativa contrattuale vigente;
- assicurare la massima diligenza nella compilazione e tenuta e controllo delle cartelle cliniche, referti e risultanze diagnostiche;
- rispettare le norme di legge, contrattuali ed aziendali in materia di espletamento dell'attività libero professionale;
- rispettare le leggi vigenti in materia di attestazione di malattia e di certificazione per l'assenza per malattia;

- assolvere diligentemente e prontamente agli obblighi a lui ascrivibili in merito alla certificazione delle assenze per malattia.
4. Il dirigente è tenuto comunque ad assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di segreto d'ufficio, riservatezza e protezione dei dati personali, trasparenza ed accesso all'attività amministrativa, informazione all'utenza, autocertificazione, protezione degli infortuni e sicurezza sul lavoro, nonché di divieto di fumo.
5. In materia di incompatibilità, resta fermo quanto previsto dall'art. 53 del D. L.vo n. 165 del 2001, anche con riferimento all'art. 1, comma 60 e segg. della legge 662 del 1996.

Art. 4 – Sanzioni e procedure disciplinari

1. Le violazioni, da parte dei dirigenti, degli obblighi disciplinati nell'art. 3 (obblighi del dirigente), secondo la gravità dell'infrazione, previo procedimento disciplinare, danno luogo all'applicazione delle seguenti sanzioni:

- a) censura scritta;
- b)** sanzione pecuniaria;
- c) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, secondo le previsioni dell'art. 10 (codice disciplinare);
- d) licenziamento con preavviso;
- e) licenziamento senza preavviso.

2. Per l'individuazione dell'Autorità disciplinare competente per i procedimenti disciplinari della dirigenza e per le forme e i termini del procedimento disciplinare, trovano applicazione le previsioni dell'art. 55 bis del D. L.vo 165/2001.

3. Per le infrazioni di minore gravità fino alla sospensione dal servizio non superiore a dieci giorni, il titolare del potere disciplinare è, ai sensi dell'art. 55/bis, comma 2, il dirigente responsabile della struttura cui l'interessato è formalmente assegnato. Per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi della sospensione dal servizio per più di dieci giorni, il procedimento disciplinare viene svolto dall'ufficio competente per i Procedimenti Disciplinari ai sensi dell'art. 55/bis, comma 4 del D. L.vo n. 165/2001.

5. Nei casi stabiliti dall'art. 55, comma 4 del D. L.vo n. 165 del 2001 e cioè:

- rifiuto di collaborare (omertà, dichiarazione false o reticenti, ex art. 55 bis, comma 7);
- inerzia (omissione o ritardo ingiustificato dell'azione disciplinare, ex art. 55 sexies, comma 3), il soggetto competente ad assumere le determinazioni conclusive del procedimento disciplinare è il Direttore Generale o chi da lui delegato.

5. Nell'ambito del procedimento disciplinare previsto dall'art. 55/bis del D. L.vo 165/2001 come introdotto dal D. L.vo n. 150/2009, la contestazione dell'addebito deve essere specifica e tempestiva, nel rispetto dei termini temporali previsti dalla legge, nonché contenere l'esposizione chiara e puntuale dei fatti in concreto verificatisi, al fine di rendere edotto il dirigente degli elementi a lui addebitati e consentire allo stesso di esercitare il diritto di difesa.

6. Non può tenersi conto, ai fini di altro procedimento disciplinare, delle sanzioni disciplinari, decorsi due anni dalla loro applicazione.

7. I provvedimenti cui al presente articolo non sollevano il dirigente dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso, compresa la responsabilità dirigenziale, che verrà accertata nelle forme previste dal sistema di valutazione.

Art. 5 – Procedure disciplinari

1. *La competenza dell'azione disciplinare è ripartita tra i due soggetti distinti in ragione della gravità dell'infrazione:*

- a) *il responsabile della Struttura;*
- b) *l'Ufficio competente per il procedimento disciplinare (U.P.D.).*

2. La soglia della competenza è fissata nella sospensione dal servizio per più di dieci giorni.

3. I dirigenti competenti ad irrogare le sanzioni della censura scritta sino a quelle inferiori alla sospensione della retribuzione per più di 10 gg. sono:

- a) il Direttore della Struttura complessa;
- b) il Responsabile dell'Unità Operativa Semplice (nei casi in cui l'U.O.S. non fa capo ad una Struttura Complessa di cui alla lett. a);
- c) il dirigente con incarico professionale di alta specializzazione in assenza del Direttore;
- d) il Direttore di Dipartimento per i dirigenti facenti capo ad una U.O.S. a valenza dipartimentale (o con budget), ovvero, in assenza del Dipartimento, il Direttore della macrostruttura di appartenenza (es. Direttore sanitario di presidio ospedaliero);
- e) i direttori delle Strutture Sovradistrettuali (U.O.C. Dipendenze Patologiche – U.O.C. NIAT – U.O.C. Servizio Pneumotisiologico, ecc.);
- f) l'**U.P.D.** per:
 - i Direttori delle macrostrutture (Presidi, Distretto, Aree di Gestione, Dipartimenti, ecc.);
 - i Direttori e Dirigenti degli Uffici di Staff.

4. Il Dirigente competente di cui al precedente comma e/o l'U.P.D. (lett. F del precedente comma) è tenuto a provvedere alla preventiva contestazione scritta degli addebiti al dipendente medesimo, **entro venti giorni** dalla notizia dell'infrazione (superiore gerarchico) ed alla contestuale convocazione per il contraddittorio a sua difesa, con un preavviso di almeno **dieci giorni**, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato. Entro il giorno fissato per l'audizione, il dipendente, se non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata domanda di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa.

5. Al termine dell'istruttoria, il Dirigente competente conclude il procedimento con l'archiviazione o con l'irrogazione della sanzione entro il termine perentorio di **sessanta giorni** dalla contestazione degli addebiti. La violazione del termine comporta la decadenza dall'azione disciplinare. Il differimento del termine chiesto dal dipendente comporta, se superiore di **dieci giorni**, la proroga in misura corrispondente dei termini per la chiusura del procedimento, comunque questo differimento può essere disposto per una sola volta.

Dopo la conclusione del procedimento, il Dirigente competente trasmette copia di tutti gli atti all'Area Gestione del Personale perchè ne curi l'inserimento nel fascicolo personale del Dipendente.

6. I Direttori e Dirigenti competenti di cui al comma 1, nel caso in cui la sanzione da comminare non sia di loro competenza ai sensi del comma 1 del presente articolo, **entro cinque giorni** dalla notizia del fatto, trasmette gli atti all'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari, dandone comunicazione all'interessato.

Art. 6 – Ufficio per i Procedimenti Disciplinari. Composizione e competenza.

1. L'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (detto anche UPD) è competente ad irrogare direttamente le sanzioni di entità superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione pari a **dieci giorni**.

2. L'Ufficio per i procedimenti disciplinari è così composto:

- Direttore Ufficio AA.GG. o suo delegato – PRESIDENTE
- Direttore Struttura Burocratica Legale o suo delegato – COMPONENTE
- Dirigente Medico, con funzioni di Responsabile di Struttura designato dal Direttore Generale o suo delegato;

- Collaboratore amministrativo (cat. D o Ds) designato dal Direttore AA.GG. o suo delegato – SEGRETARIO.

Le riunioni sono valide se sono presenti almeno due membri Componenti. In caso di assenze del Presidente o di uno dei Componenti reiterate per tre volte consecutive, si provvederà alla decadenza del Componente.

3. L'UPD istruisce il procedimento disciplinare con le modalità di cui al comma 2 e 3 dell'art. 3 del presente Codice e, nel caso in cui la sanzione da comminare sia più grave di quelle previste al comma 1 dell'art. 3, i termini da applicare sono doppi (cioè **quaranta giorni** per la contestazione; preavviso di almeno **venti giorni** per l'audizione; **centoventi giorni** per la conclusione del procedimento). Il termine per la contestazione dell'addebito al dipendente decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi dai Direttori e Dirigenti competenti, di cui all'art. 3, comma 1, mentre la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento resta fissata alla data di contestazione dell'addebito.

4. Al termine dell'istruttoria, l'Ufficio conclude il procedimento con l'archiviazione o con l'irrogazione della sanzione. La violazione dei termini comporta la decadenza dall'azione disciplinare. Dopo la conclusione del procedimento, l'U.P.D. trasmette copia di tutti gli atti all'Area Gestione del Personale perchè ne curi l'inserimento nel fascicolo personale del Dipendente.

5. L'UPD, in ogni caso, non irroga le due sanzioni tipiche indicate nell'art. 55, comma 4 del D. L.vo n. 165/2001, rispetto alle quali è competente per la sola fase istruttoria, Tali sanzioni riguardano:

- a) rifiuto di collaborare (omertà, dichiarazioni false e reticenti), ex art. 55-bis, comma 7, D. L.vo n. 165/2001;
- b) inerzia (omissione o ritardo ingiustificato dell'azione disciplinare), ex art. 44, sexies, comma 3;

6. L'UPD, giusta dichiarazione congiunta n. 3, può avvalersi dell'apporto di professionalità mediche e veterinarie, individuate dal Direttore Generale con incarico pari o superiore a quello ricoperto dal dirigente interessato nei casi di violazione di obblighi specifici delle funzioni mediche e veterinarie, di cui all'art. (obblighi dei dirigenti), lettere:

- i) "garantire, per quanto nei suoi poteri e nei suoi obblighi, il massimo rispetto dei compiti di vigilanza, operatività e continuità dell'assistenza al paziente nell'arco delle 24 ore, nell'ambito delle funzioni assegnate al dirigente, nel rispetto dalla normativa contrattuale vigente";
- j) "assicurare la massima diligenza nella compilazione e tenuta e controllo delle cartelle cliniche, referti e risultanze diagnostiche";
- k) "rispettare le norme di legge, contrattuali ed aziendali in materia di espletamento dell'attività libero professionale";
- l) "rispettare le leggi vigenti in materia di attestazione di malattia e di certificazione per l'assenza per malattia".

Art. 7 – Comunicazioni al dirigente

Ogni comunicazione al dipendente sottoposto a procedimento disciplinare è effettuata tramite messaggio di posta elettronica certificata ovvero tramite consegna a mano o raccomandata con ricevuta di ritorno. Per le comunicazioni successive può essere utilizzato anche il fax. Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori che lo riguardano.

Art. 8 – Diritto di accesso – ulteriore documentazione – collaborazione – trasparenza – dimissioni

1. Diritto di accesso. Non è applicabile la L. n. 241 del 7.8.1990, visto che la fattispecie regolamentata non concerne un procedimento amministrativo. La

documentazione alla quale il Dirigente sottoposto a procedimento disciplinare ha diritto ad accedere per poter approntare una adeguata difesa, in relazione alla contestazione disciplinare addebitata, è esclusivamente quella avente diretta e precisa connessione con gli addebiti oggetto della contestazione, e non altra e diversa documentazione che pure, a giudizio del lavoratore potrebbe risultargli utile consultare secondo l'orientamento della Suprema Corte (cfr Cassazione n. 14225 del 2000).

2. Ulteriore documentazione. E' possibile acquisire anche da altre Amministrazioni informazioni e documenti rilevanti, correlati ai fatti contestati, senza che ciò possa costituire un differimento dei termini complessivi o una sospensione dell'istruttoria. Tale previsione è fondamentale nel caso in cui il Dirigente è trasferito, soprattutto in pendenza di procedimento disciplinare, atteso che la mobilità non è novazione del rapporto di lavoro e alla luce del chiaro disposto dell'ottavo comma dell'art. 53-bis del D. L.vo n. 165/2001. la richiesta di notizie può avvenire nella massima libertà di forme

3. Collaborazione. Il rifiuto a collaborare, senza giustificato motivo, all'istruttoria da parte di un Dirigente della stessa o di altra Amministrazione, diversa da quella dell'incolpato, o la resa di dichiarazioni false o reticenti, è sanzionabile da parte dell'Azienda di appartenenza con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un numero di giornate commisurate alla gravità dell'illecito contestato al dipendente, fino a un massimo di giorni 15.

4. Trasferimento. Il trasferimento ad altra Amministrazione pubblica non comporta, in alcun modo, l'estinzione della procedura disciplinare che viene pertanto portata a termine e l'eventuale sanzione irrogata è applicata presso il nuovo datore di lavoro.

5. Dimissioni. Le dimissioni del lavoratore e/o il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, nel caso in cui sia prevista la sanzione del licenziamento o sia stata disposta la sospensione cautelare dal servizio, non incidono sulla procedura che deve giungere in ogni caso a termine. Le determinazioni conclusive producono "gli effetti giuridici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro": ciò significa che un'eventuale sanzione pecuniaria, da considerarsi quale importo...., o sospensione dal servizio e dalla retribuzione è eseguita mediante conguaglio sulle competenze dovute per fine impiego (ratei di tredicesima, arretrati contrattuali, ecc).

Art. 9 – La determinazione concordata delle sanzioni (art. 12 CCNL 2010 del C.C.N.L. 17.10.2008.

1. La sanzione di che trattasi - fatto salvo i licenziamento disciplinare, per il quale non è prevista - non può essere di specie diversa da quella stabilita per l'infrazione per la quale si procede. In buona sostanza, si può negoziare l'entità della sanzione pecuniaria o il periodo di sospensione ma non si può passare dalla sospensione alla sanzione pecuniaria, né da questa alla censura.

2. tale forma conciliativa deve concludersi entro 30 giorni perentori dalla contestazione.

3. L'UPD (o il Responsabile dell'Unità) e il Dirigente incolpato possono concordare, in via preventiva rispetto alla chiusura del procedimento disciplinare, la sanzione da applicare in relazione all'infrazione contestata.

4. La sanzione concordata non è soggetta a impugnazione.

5. Tale procedura conciliativa non ha natura obbligatoria per le parti: conseguentemente ciascuna di esse può decidere di attivarla o di accettarle o di portarla a conclusione.

6. l'iniziativa per l'attivazione della procedura conciliativa è riconosciuta a entrambe le parti: autorità disciplinare competente e dirigente interessato.

7. La proposta di attivazione deve intervenire entro il termine di cinque giorni successivi all'audizione del dirigente a sua difesa e dalla data della proposta sono sospesi i termini del procedimento disciplinare.

8. *la proposta deve contenere una sommaria esposizione dei fatti delle risultanze del contraddittorio e l'indicazione in ordine alla misura della sanzione ritenuta applicabile.*
9. *Il mancato rispetto dei termini stabiliti comporta la decadenza delle Parti dalla facoltà di attivare ulteriormente la procedura conciliativa.*
10. *Sotto il profilo formale, la proposta di chi rappresenta l'Azienda o del dirigente e tutti gli altri atti delle procedure sono comunicate all'altra parte con le modalità stabilite dall'art. 7.*
11. *La disponibilità ad accettare la proposta conciliativa deve essere comunicata entro il termine di cinque giorni dal ricevimento della proposta.*
12. *Ove la proposta non sia accettata entro il termine previsto, da tale momento riprende il decorso dei termini dei procedimenti disciplinari.*
13. *In caso di mancata accettazione, si determina la decadenza delle parti dalla possibilità di attivare ulteriormente la procedura conciliativa.*
14. *Qualora la proposta sia accettata, l'autorità disciplinare competente convoca nei tre giorni successivi il Dirigente, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un Rappresentante dell'Associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato.*
15. *la procedura di conciliazione può avere due distinte conclusioni:*
- a) *esito positivo: con la conseguenza che l'accordo è formalizzato in apposito verbale, sottoscritto da entrambe le parti, e la sanzione concordata può essere irrogata dall'Autorità disciplinare competente.*
 - b) *Esito negativo: che analogamente viene riportato in apposito verbale e la procedura conciliativa si estingue, con conseguente ripresa del decorso dei termini.*

Art. 10 – Codice disciplinare

1. Le Aziende sono tenute al rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza. A tale fine sono fissati i seguenti criteri generali riguardo il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni:
- l'intenzionalità del comportamento;
 - il grado di negligenza dimostrata, tenuto anche conto della prevedibilità dell'evento;
 - la rilevanza della infrazione e dell'inosservanza degli obblighi e delle disposizioni violate;
 - le responsabilità connesse con l'incarico dirigenziale ricoperto, nonché con la gravità della lesione del prestigio dell'Azienda;
 - entità del danno provocato a cose o a persone, ivi compresi gli utenti;
 - l'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, anche connesse al comportamento tenuto complessivamente dal dirigente o al concorso nella violazione di più persone.
2. La recidiva nelle mancanze previste ai successivi commi 4, 5, 6, 7 e 8 già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità tra quelle individuate nell'ambito del presente articolo.
3. Al dirigente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
4. La sanzione disciplinare dal minimo della censura scritta fino alla multa da € 200 a € 500 (importo monetario assoluto e non in ore) si applica, graduando l'entità della stessa in relazione ai criteri del comma 1, nei casi di:
- a) inosservanza della normativa contrattuale e legislativa vigente, nonché delle direttive, dei provvedimenti e delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché di presenza in servizio correlata alle esigenze

della struttura ed all'espletamento dell'incarico affidato ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55/ quater, comma 1, lett. a) del D. L.vo 165/2001 ("licenziamento disciplinare");

- b) condotta, negli ambienti di lavoro, non conforme ai principi di correttezza verso i componenti della direzione aziendale, gli altri dirigenti, i dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
- c) alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi;
- d) comportamento negligente nella compilazione, tenuta e controllo delle cartelle cliniche, referti e risultanze diagnostiche;
- e) violazione dell'obbligo di comunicare tempestivamente all'azienda di essere stato rinviato a giudizio o di avere avuto conoscenza che nei suoi confronti è esercitata l'azione penale quando per la particolare natura dei reati contestati al dirigente si possono configurare situazioni di incompatibilità ambientale o di grave pregiudizio per l'Azienda;
- f) violazione dell'obbligo di astenersi dal chiedere o accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e fatti salvi quelli d'uso, purché di modico valore;
- g) inosservanza degli obblighi previsti in materia di prevenzione degli infortuni o di sicurezza del lavoro, nonché del divieto di fumo, anche se non ne sia derivato danno o disservizio per l'azienda o per gli utenti;
- h) violazione del segreto d'ufficio, così come disciplinato dalle norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche se non ne sia derivato danno all'azienda.

L'importo delle multe sarà introitato nel bilancio dell'Azienda ed è destinato alle attività relative al rischio clinico.

5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 15 giorni, si applica nel caso previsto dall'art. 55 bis, comma 7 del D. L.vo 165/2001 (*rifiuto di collaborare: omertà, dichiarazioni falso o mendaci*).

6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 3 mesi, con la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo di durata della sospensione, si applica nei casi previsti dall'art. 55 sexies, comma 3 e dall'art. 55 septies, comma 6 del D. L.vo 165/2001 e cioè *rispettivamente:*

- a) *inerzia (omissione o ritardo ingiustificato dell'azione disciplinare);*
- b) *omessa vigilanza (mancata prevenzione e contrasto dell'assenteismo).*

7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di 3 giorni fino ad un massimo di 3 mesi, si applica nel caso previsto dall'art. 55 sexies, comma 1 del D. L.vo 165/2001.

8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di sei mesi, si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:

- a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nei commi 4, 5, 6, e 7 oppure quando le mancanze previste dai medesimi commi si caratterizzano per una particolare gravità;
- b) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico oppure nei confronti dell'Azienda o dei componenti della direzione aziendale, degli altri dirigenti o dei dipendenti ovvero alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
- c) manifestazioni offensive nei confronti dell'Azienda o dei componenti della direzione aziendale, degli altri dirigenti, dei dipendenti o di terzi, salvo che non siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300 del 1970;

- d) tolleranza di irregolarità in servizio, di atti di indisciplina, di contegno scorretto o di abusi di particolare gravità da parte del personale dipendente, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55 sexies, comma 3, del D. L.vo 165/2001 (*mancato esercizio o decadenza dell'azione disciplinare*);
- e) salvo che non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. b) del D. L.vo 165/2001 (*assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione*), assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi del dirigente, agli eventuali danni causati all'azienda, agli utenti o ai terzi;
- f) occultamento da parte del dirigente di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'amministrazione o ad esso affidati;
- g) mancato rispetto delle norme di legge e contrattuali e dei regolamenti aziendali in materia di espletamento di attività libero professionale (ALPI);
- h) comportamenti omissivi o mancato rispetto dei compiti di vigilanza, operatività e continuità dell'assistenza al paziente, nell'arco delle ventiquattro ore, nell'ambito delle funzioni assegnate e nel rispetto della normativa contrattuale vigente;
- i) comportamento negligente od omissivo nella compilazione, tenuta e controllo delle cartelle cliniche, referti e risultanze diagnostiche, da cui sia derivato un danno per l'azienda o per i terzi;
- j) inosservanza degli obblighi, a lui ascrivibili in merito alla certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia;
- k) qualsiasi comportamento negligente, dal quale sia derivato grave danno all'azienda o a terzi, fatto salvo quanto previsto dal comma 7;
- l) atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori nei confronti di dirigenti o altri dipendenti;
- m) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona.

9. Nei casi di sospensione di cui al presente articolo, l'Azienda, in relazione a documentate esigenze organizzative e funzionali dirette a garantire la continuità assistenziale, può differire, per un massimo di 30 giorni, rispetto alla conclusione del procedimento disciplinare, la data di esecuzione della sanzione.

10. In relazione alla specificità della funzione medica, anche con riferimento alla garanzia della continuità assistenziale, l'Azienda, con provvedimento motivato e previo consenso del dirigente, può trasformare la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in una sanzione pecuniaria corrispondente al numero dei giorni di sospensione dell'attività lavorativa, tenendo presente la retribuzione giornaliera di cui all'art. 26 del CCNL del 10 febbraio 2004. Tale clausola non si applica ai casi di sospensione previsti dagli artt. 55 bis, comma 7 del D. L.vo 165/2001, dall'art. 55 sexies, comma 3 e dall'art. 55 septies, comma 6 del D. L.vo 165/2001 e cioè:

- a) *sospensione con privazione della retribuzione max 15 giorni (art. 55-bis, comma 7 (inerente al rifiuto di collaborazione – omertà, dichiarazioni false, reticenze));*
- b) *sospensione max 3 mesi, conprivazione della retribuzione e della retribuzione di risultato per il periodo doppio della sospensione (art. 55-sexies, comma 3, inerente all'inerzia – omissione o ritardo ingiustificato dell'azione disciplinare).*

- c) *sospensione max 3 mesi, con privazione della retribuzione e della retribuzione di risultato per il periodo doppio della sospensione (art. 55-septies, comma 6, inerente all'omessa vigilanza – mancata prevenzione e contrasto dell'assenteismo).*

Detta trasformazione è comunque circoscritta a stati di effettiva necessità caratterizzati dall'esigenza, dall'indifferibilità e dalla infungibilità della prestazione medica resa dal sanzionato e che a essa si può ricorrere esclusivamente al fine di garantire la continuità assistenziale; il parere per la fattispecie in commento deve essere fornito dai responsabili della struttura cui fa capo il lavoratore.

La relativa trattenuta sulla retribuzione è introitata dal bilancio dell'Azienda.

11. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:

1. con preavviso, per

- a) le ipotesi considerate dall'art. 55 quater, comma 1, lett. b) e c) del D. L.vo 165/2001 e 55, septies, comma 4 e cioè:
1. *art. 55-quater, comma 1, lett. b (assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione);*
 2. *art. 55-quater, comma 1, lett. c (ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio);*
- b) *recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi 4, 5, 6, 7 e 8, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia comportato l'applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio o, comunque, quando le mancanze di cui ai commi precedenti si caratterizzino per una particolare gravità;*
- c) *mancato rispetto delle norme di legge e contrattuali e dei regolamenti aziendali in materia di espletamento di attività libero professionale (ALPI), ove ne sia seguito grave conflitto di interessi o una forma di concorrenza sleale nei confronti dell'azienda;*

2. senza preavviso, per:

- le ipotesi considerate dall'art. 55 quater, comma 1, lett. a, d), e) ed f) del D. L.vo 165/2001 e dall'art. 55 quinquies, comma 3 che testualmente stabiliscono:
- art. 55 quater (licenziamento disciplinare): *"Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:*
 - a) *falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;*
 - d) *falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;*
 - e) *reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui;*
 - f) *condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro"*
- art. 55 quinquies, comma 1: *"La sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il delitto di cui al comma 1 comporta, per il medico,*

la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo ed altresì, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in relazione all'assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente documentati".

- gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dar luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell'art. 12 (Sospensione cautelare in corso di procedimento penale), fatto salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 (Rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare);
- condanna, anche non passata in giudicato, per:
 1. i delitti già indicati nell'art. 58, comma 1, lett. a), b) limitatamente all'art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e nell'art. 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati nell'art. 58, comma 1, lett. a) e all'art. 316 del codice penale, lett. b) e c), del D. L.vo n. 267 del 2000;
 2. gravi delitti commessi in servizio;
 3. effetti previsti dall'art. 3, comma 1 della legge 97/2001, e cioè:
- d) recidiva plurima di sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano anche forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di dirigenti o altri dipendenti;
- e) recidiva plurima in atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona;
- f) per gli atti e comportamenti non ricompresi specificamente nelle lettere precedenti, seppur estranei alla prestazione lavorativa, posti in essere anche nei confronti di terzo, di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2119 del codice civile.

12. Le mancanze non espressamente previste nei commi da 4 a 8 e dal comma 11 sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei dirigenti di cui all'art. 3 (Obblighi del dirigente), nonché quanto al tipo e alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.

Art. 11 – Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare

1. L'Azienda, qualora ritenga necessario espletare ulteriori accertamenti su fatti addebitati al dirigente, in concomitanza con la contestazione e previa puntuale informazione al dirigente, può disporre la sospensione dal lavoro dello stesso dirigente, per un periodo non superiore a trenta giorni, con la corresponsione del trattamento economico complessivo in godimento. Tale periodo potrà essere prorogato a sessanta giorni nei casi di particolare gravità e complessità.

2. Qualora il procedimento disciplinare si concluda con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati.

3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.

Art. 12 – Sospensione cautelare in caso di procedimento penale

1. Il dirigente colpito da misura restrittiva della libertà personale o da provvedimenti giudiziari inibitori che impediscono la prestazione lavorativa, è obbligatoriamente sospeso dal servizio, con sospensione dell'incarico dirigenziale conferito e privazione

della retribuzione, per tutta la durata dello stato di restrizione della libertà, salvo che l'azienda non proceda direttamente ai sensi dell'art. 10 (codice disciplinare), comma 11.

2. Il dirigente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione e con sospensione dell'incarico, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale, che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, secondo quanto previsto dall'art. 55 ter del D. L.vo 165/2001 (*rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale*), salvo che l'Azienda non proceda direttamente ai sensi dell'art. 13, comma 2 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) del presente Regolamento.

3. Resta fermo l'obbligo di sospensione del dirigente in presenza dei casi già previsti dagli artt. 58, comma 1, lett. a), b), limitatamente all'art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati nell'art. 58 comma 1, lett. a) e all'art. 316 del codice penale, lett. b), e c), del D. L.vo n. 267 del 2000 e fatta salva l'applicazione dell'art. 5 (codice disciplinare), comma 11, qualora l'azienda non disponga la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell'art. 55 ter del D. L.vo 165/2001, nonché dell'art. 13 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) del presente Regolamento.

4. Nel caso dei delitti previsti all'art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l'art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001. E' fatta salva l'applicazione dell'art. 10 (codice disciplinare), comma 11, punto 2, qualora l'azienda non disponga la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell'art. 55 ter del D. L.vo 165/2001 nonché dell'art. 13 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) del presente Regolamento.

5. Nei casi indicati ai commi precedenti si applica, comunque, quanto previsto dall'art. 55 ter del D. L.vo 165/2001, comma 1, ultimo periodo "... *Ai fini delle determinazioni conclusive, l'autorità procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica le disposizioni dell'articolo 653, commi 1 ed 1-bis, del codice di procedura penale*".

6. Ove l'azienda intenda procedere all'applicazione della sanzione di cui all'art. 10 (codice disciplinare), comma 11, punto 2, la sospensione del dirigente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dirigente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l'applicazione dell'art. 10 (codice disciplinare) comma 11, punto 2, l'azienda ritenga che la permanenza in servizio del dirigente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell'amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso, fino all'esito del procedimento penale, ai sensi dell'art. 55 ter del D. L.vo 165/2001, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso la possibilità di ripresa del procedimento disciplinare per

cessazione di motivi che ne avevano determinato la sospensione, ai fini dell'applicabilità dell'art. 10 (codice disciplinare).

7. Al dirigente sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo sono corrisposti un'indennità alimentare pari al 50% dello stipendio tabellare, la retribuzione individuale di anzianità o il maturato economico annuo, ove spettante, e gli eventuali assegni familiari, qualora ne abbiano titolo.

8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione, pronunciata con la formula "il fatto non sussiste" o "l'imputato non lo ha commesso", quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di assegno alimentare verrà conguagliato con quanto dovuto al dirigente se fosse rimasto in servizio, tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento all'atto della sospensione. Ove il procedimento disciplinare riprenda per altre infrazioni, ai sensi dell'art. 13, (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale) il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.

9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, quanto corrisposto al dirigente precedentemente sospeso viene conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento all'atto della sospensione; dal conguaglio sono esclusi i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato.

Art. 13 – Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale

1. Nell'ipotesi di procedimento disciplinare che abbia, in tutto o in parte, ad oggetto fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni dell'art.55ter, del D. L.vo n.165/2001.

2. L'Azienda, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dirigente e, quando all'esito dell'istruttoria, non disponga di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare attivato.

3. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell'art. 55ter del D. L.vo n.165/2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale, interviene una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato non sussiste o non costituisce illecito penale o che "l'imputato non l'ha commesso", l'autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell'art. 55ter, comma 4, del D. L.vo n.165/2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell'art.653, comma 1, del codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dirigente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur non costituendo illeciti penali, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dell'art. 55ter, comma 4 del D. L.vo n. 165/2001.

4. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l'irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell'art. 10 (codice disciplinare) comma 11, punto 2 e, successivamente, il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il fatto addebitato non sussiste o non costituisce illecito penale o che "l'imputato non l'ha commesso, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi dell'art. 55-ter, comma 2, del D. L.vo n.165/2001, il dirigente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione alla riammissione in servizio presso l'ente, anche in

soprannumero nella medesima sede o in altra sede, nonché all'affidamento di un incarico di valore equivalente a quello posseduto all'atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l'assoluzione del dirigente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione.

5. Dalla data di riammissione di cui al comma 4, il dirigente ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell'eventuale periodo di sospensione antecedente, nonché della retribuzione di posizione in godimento all'atto del licenziamento. In caso di premorienza, gli stessi compensi spettano al coniuge o al convivente superstite e ai figli.

6. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 1, siano state contestate al dirigente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo le procedure previste dal presente Regolamento.

Art. 14 – Norme finali in tema di responsabilità disciplinare

1. L'Azienda è tenuta ad inviare, con cadenza annuale, a ciascuna Regione un rapporto informativo sui procedimenti disciplinari effettuati anche con riferimento ai risultati degli stessi sia in termini di sanzioni erogate che di archiviazioni effettuate.

Art. 15 – La reintegrazione del dirigente illegittimamente licenziato

1. L'Azienda, a domanda, reintegra in servizio il dirigente illegittimamente o ingiustificatamente licenziato dalla data della sentenza definitiva che ne ha dichiarato l'illegittimità o la ingiustificatezza, anche in soprannumero nella medesima Azienda, con il conferimento allo stesso di un incarico di valore equivalente a quello posseduto all'atto del licenziamento. I dirigenti con incarico di struttura sono reintegrati in servizio con il medesimo incarico, ove disponibile, oppure con incarico, anche di natura professionale, di valore economico corrispondente a quello precedentemente ricoperto. Ai dirigenti spetta, inoltre, il trattamento economico che sarebbe stato corrisposto nel periodo di licenziamento, anche con riferimento alla retribuzione di posizione in godimento all'atto del licenziamento

2. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 1, siano state contestate al dirigente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni.

Art. 16 – Indennità sostitutiva della reintegrazione

1. L'Azienda o il dirigente possono proporre all'altra parte, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, di cui all'art. 15 (Reintegrazione del dirigente illegittimamente licenziato), il pagamento a favore del dirigente di un'indennità supplementare determinata, in relazione alla valutazione dei fatti e delle circostanze emerse, tra un minimo pari al corrispettivo del preavviso maturato, maggiorato dell'importo equivalente a due mensilità, ed un massimo pari al corrispettivo di ventiquattro mensilità.

2. L'indennità supplementare di cui al comma 1 è automaticamente aumentata, ove l'età del dirigente sia compresa fra i 46 e i 56 anni, nelle seguenti misure, già previste per finalità analoghe nel CCNL del 10 febbraio 2004:

- 7 mensilità in corrispondenza del 51esimo anno compiuto;
- 6 mensilità in corrispondenza del 50esimo e 52esimo anno compiuto;
- 5 mensilità in corrispondenza del 49esimo e 53esimo anno compiuto;
- 4 mensilità in corrispondenza del 48esimo e 54esimo anno compiuto;

3 mensilità in corrispondenza del 47esimo e 55esimo anno compiuto;

2 mensilità in corrispondenza del 46esimo e 56esimo anno compiuto.

3. Nelle mensilità di cui ai commi 1 e 2 è ricompresa anche la retribuzione minima unificata già in godimento del dirigente al momento del licenziamento, con esclusione della variabile aziendale e di quella di risultato e delle altre indennità connesse all'incarico precedentemente ricoperto.

4. Il dirigente che accetti l'indennità supplementare in luogo della reintegrazione non può successivamente adire l'autorità giudiziaria per ottenere la reintegrazione. In caso di pagamento dell'indennità supplementare, l'Azienda non può assumere altro dirigente nel posto precedentemente coperto dal dirigente cessato, per un periodo corrispondente al numero di mensilità riconosciute, ai sensi dei commi 1 e 2.

5. Il dirigente che abbia accettato l'indennità supplementare in luogo della reintegrazione, per un periodo pari ai mesi cui è correlata la determinazione dell'indennità supplementare e con decorrenza dalla sentenza definitiva che ha dichiarato l'illegittimità o la ingiustificatezza del licenziamento, può avvalersi della disciplina di cui all'art. 30 del D. L.vo n. 165 del 2001. Qualora si realizzi il trasferimento ad altra Azienda, il dirigente ha diritto ad un numero di mensilità pari al solo periodo non lavorato.

Art. 17 – Pubblicazione

La pubblicazione del presente Codice Disciplinare e Regolamento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari sul sito web aziendale, www.asl.brindisi.it, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro, ai sensi dell'art. 68, comma 2, D. L.vo 27 ottobre 2009, n. 150.

Art. 18 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Codice si applicano le superiori disposizioni di Legge vigenti in materia, in particolare si fa formale ed espresso rinvio al "Codice di Comportamento" approvato con il D.M. 28.11.2000 e recepito, in allegato, dal CCNL 3.11.2005 ed al D. L.vo 30 marzo, 2001, n. 165 e s. m. e i.